CAPITOLATO TECNICO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE TECNICO-ATTUARIALE IN FAVORE DELL'ENPAP - CIG. N. 8743197A67.

ART. 1 - Prestazioni da eseguire

L'appalto ha per oggetto la prestazione dell'attività di consulenza professionale tecnicoattuariale, come di seguito indicata, che dovrà essere eseguita puntualmente e con la massima cura, secondo quanto definito nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario:

- a) redazione del bilancio tecnico al 31.12.2020, a normativa vigente, tenendo conto delle ipotesi demografiche, economiche e finanziarie previste dall'art. 3 del D.I. 27 novembre 2007 ("Decreto") e dei parametri di riferimento predisposti dal Ministero dell'Economia nell'apposita Conferenza dei servizi, con proiezioni estese ad un arco temporale di 50 anni (nelle due ipotesi "standard" e "specifica"). Nell'incarico sono incluse la determinazione dei tassi di sostituzione e degli altri indicatori richiesti dal Decreto, nonché la predisposizione di tutti i prospetti a corredo del bilancio tecnico e dei file aggiuntivi richiesti dai Ministeri vigilanti con comunicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15/09/2015 (prot. n. 0013754) e del 13/11/2015 (prot. n. 0017261);
- b) predisposizione della nota annuale contenente il confronto, previsto dall'art. 6 del Decreto, tra le risultanze del bilancio consuntivo dell'Ente per gli anni 2021, 2022 e 2023 e quelle ottenute in occasione dell'ultimo bilancio tecnico disponibile;
- c) effettuazione delle valutazioni attuariali annuali finalizzate alla verifica del rispetto del vincolo dell'equilibrio tecnico, economico e finanziario dell'Ente in relazione all'attribuzione sui montanti degli iscritti del maggior rendimento, conseguito dall'Ente negli anni 2021, 2022, 2023, rispetto a quello da riconoscere per legge, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza, con particolare riferimento all'espletamento delle seguenti prestazioni:
 - 1. messa a punto del programma per le elaborazioni elettroniche di natura attuariale e relativi controlli;
 - 2. esecuzione delle valutazioni attuariali;
 - 3. controllo e discussione dei risultati;
 - 4. redazione del documento tecnico illustrativo:
- d) effettuazione delle valutazioni attuariali annuali, in relazione al bilancio consuntivo dell'Ente per gli anni 2021, 2022 e 2023, per la determinazione della riserva dei pensionati ai fini della verifica sulla consistenza del fondo conto pensioni, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, con particolare riferimento all'espletamento delle seguenti prestazioni:
 - 1. elaborazione statistica dei dati;
 - 2. definizione delle basi tecniche demografiche;
 - 3. messa a punto dei programmi per le elaborazioni elettroniche di natura sia statistica sia attuariale e relativi controlli;
 - 4. esecuzione delle valutazioni attuariali:
 - 5. controllo e discussione dei risultati;
 - 6. redazione della relazione tecnica;
- e) effettuazione delle valutazioni attuariali finalizzate all'elaborazione dell'aggiornamento degli ulteriori coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi per la determinazione dell'importo della pensione di vecchiaia per le età fino a 90 anni, in base ai criteri e alle basi

tecniche utilizzate nella rideteriminazione periodica dei coefficienti a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; predisposizione della relazione tecnica con il confronto tra le proiezioni dei coefficienti di trasformazione riferiti a diverse età;

- f) effettuazione delle valutazioni attuariali, con aggiornamento delle proiezioni dell'ultimo bilancio tecnico approvato dall'Ente, a corredo di ipotesi di modifica normativa del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza dell'Ente (se ne ipotizzano due nell'arco del triennio; a titolo di esempio aventi ad oggetto la rimodulazione della contribuzione soggettiva e della contribuzione integrativa, di sanzioni e interessi, delle relative modalità di pagamento);
- g) ogni e qualsiasi altro adempimento connesso alle prestazioni sopra elencate.

ART. 2 - Durata del contratto, specifiche di esecuzione della prestazione, divieto di concorrenza

Le attività indicate all'art. 1 dovranno essere realizzate entro 36 (trentasei) mesi dalla stipula del contratto.

L'Enpap si riserva di esercitare la facoltà di rinnovare il servizio alle medesime condizioni e per un periodo di pari durata, subordinatamente alla valutazione positiva del servizio reso, ferma la facoltà di recesso per l'Ente, gratuito e senza oneri di alcun tipo, con comunicazione da inviarsi con almeno 60 giorni di preavviso.

I tempi di attuazione, le fasi di lavoro e le azioni previste dovranno essere dettagliatamente descritte all'interno dell'Offerta Tecnica.

L'aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione appaltante la volontà di acquisire incarichi che, per natura e modalità, possano trovarsi in concorrenza con gli obiettivi ed i contenuti della presente gara e del relativo servizio espletato in favore dell'Ente. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di autorizzare o meno l'aggiudicatario allo svolgimento di tali ulteriori incarichi solo laddove venga assicurato e documentato per iscritto che questi non provochino danni all'attività oggetto del presente incarico. Resta in ogni caso fermo quanto di seguito previsto in tema di gestione di potenziali conflitti di interesse.

ART. 3 - Importo a base d'asta

L'importo a base d'asta è fissato in Euro 90.000,00 (euro novantamila/00), IVA esclusa (pertanto pari a Euro 45.000,00 per il primo triennio, eventualmente rinnovabile come previsto nel precedente articolo), onnicomprensivo di tutti i costi e/o gli oneri per lo svolgimento del servizio quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli accessi presso la Sede dell'Ente da effettuarsi a supporto delle attività sopra menzionate, in quanto necessari al raccordo con la Struttura dell'Ente.

Tale importo deriva da fondi propri di bilancio dell'ENPAP.

Non sono previsti oneri per la sicurezza, in quanto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 e dalla circolare numero 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, dunque, non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" - DUVRI.

Nessun compenso o rimborso di spese spetta ai concorrenti per effetto della presentazione dell'offerta per la partecipazione alla selezione pubblica, anche nel caso in cui la stessa selezione pubblica dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o non dovesse procedersi ad aggiudicazione.

La presentazione dell'Offerta comporta l'integrale ed irrevocabile accettazione di tutte le regole e condizioni del presente Disciplinare e della documentazione della procedura di selezione, senza alcuna riserva o condizione.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'Operatore economico esonera l'Ente da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o

interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile all'indirizzo <u>www.acquistinretepa.it</u>.

Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra documentazione presentata per partecipare alla procedura di selezione. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla procedura di selezione resta acquisita agli atti della Stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della garanzia provvisoria).

L'offerta formulata dall'Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l'esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l'impresa concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

ART. 4 - Importo effettivo del contratto

L'importo del contratto per la realizzazione dei servizi di cui all'art. 1 è determinato dal prezzo indicato nell'offerta economica; esso è invariabile per tutta la durata del contratto e comprende tutte le attività e gli oneri, anche se non previsti dal presente disciplinare, necessari a consegnare a regola d'arte il servizio affidato. Non è ammessa la revisione prezzi.

L'aggiudicatario avrà diritto al pagamento esclusivamente per i servizi effettivamente erogati. L'eventuale mancata erogazione dei servizi dovuta a responsabilità dell'aggiudicatario comporta inoltre l'applicazione delle penali previste al successivo art. 16.

ART. 5 Requisiti di partecipazione

5.1 Requisiti di ordine generale.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica e professionale di seguito descritti, che abbiano positivamente completato la procedura di iscrizione all'Albo Fornitori dell'E.N.P.A.P. (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_enpap) e all'Albo Fornitori del M.E.P.A. nell'Iniziativa/Lotto SERVIZI - Servizi per il funzionamento della PA/ Servizi Professionali Attuariali.

Non è ammessa la partecipazione alla selezione pubblica di concorrenti per i quali sussiste/sussistono:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e s.m.i.;
- b) l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1bis, comma 14 delD.L. 25.09.2002, convertito con modificazioni in Legge 266 del 22.11.2002"Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale";
- c) un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche nell'ultimo biennio antecedente la data di scadenza del bando di cui all'art. 36/bis della Legge248/2006 e Circolare Ministero Infrastrutture n. 1733 del 3/11/2006;
- d) l'inosservanza all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- e) l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 (il "D. Lgs. 165");
- f) l'insussistenza delle cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all'art. 67del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
- g) sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16ter del del D. Lgs. 165.

Per la comprova dei requisiti l'Ente acquisisce d'ufficio i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Ai fini della partecipazione alla procedura è chiesto - a pena di esclusione - il possesso di tutti i requisiti di partecipazione indicati.

Il controllo del possesso dei requisiti avverrà attraverso il documento "PASSOE", rilasciato dal servizio AVCPASS disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (Servizi - AVCpass - Accesso riservato all'Operatore economico, secondo le istruzioni ivi contenute), da inserire sulla piattaforma telematica del M.E.P.A. all'interno della RdO firmato digitalmente.

ART. 5.2 - Requisiti di capacità tecnica e professionale.

Possono partecipare i professionisti in forma singola o associata in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

- il professionista singolo o uno dei titolari dello studio associato deve essere iscritto all'Albo Nazionale dell'Ordine degli Attuari da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del presente avviso, con, inoltre, un'esperienza almeno quindicennale nella fornitura di assistenza professionale tecnico-attuariale in favore di Casse ed Enti previdenziali o Fondi pensione;
- aver realizzato complessivamente nell'ultimo triennio 2018-2020 un fatturato medio annuo non inferiore a euro 200.000,00 e un fatturato medio annuo specifico per la fornitura di assistenza professionale tecnico-attuariale in favore degli Enti previdenziali di cui al D.Lgs. n. 509/94 e e al D.Lgs. n. 103/96 non inferiore a euro 50.000,00;
- aver stipulato una polizza assicurativa RC professionale per un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00.

I suddetti requisiti dovranno essere forniti mediante attestazione sottoscritta dal concorrente, fatta eccezione per la comprova dei requisiti economico-finanziari che dovrà essere fornita mediante la presentazione di contratti, bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione dell'invito.

Il fatturato specifico potrà essere comprovato mediante copia conforme delle fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte.

ART. 6 - Documentazione Amministrativa

La "Documentazione Amministrativa" richiesta agli operatori economici partecipanti è la seguente:

- a. idonea documentazione attestante il potere di firma del sottoscrittore dell'Offerta, quale persona autorizzata ad impegnare legalmente l'Offerente. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, dovrà essere allegata anche copia della procura; in caso di partecipanti appartenenti ad altro Stato membro della UE la dichiarazione sarà resa come dichiarazione giurata ovvero dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o organismo professionale;
- b. documento di selezione pubblica Unico Europeo (DGUE) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore dell'Offerente, accompagnato da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Si ricorda che, nel caso in cui si ricorra all'avvalimento è necessario che l'ausiliaria presenti un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c. dichiarazione di possesso degli ulteriori requisiti ai sensi dell'art. 80 del Codice;
- d. documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo del contratto riferito al triennio.

- e. eventuale documentazione attestante il ricorrere delle ipotesi che consentono la riduzione dell'importo a garanzia, in conformità alle disposizioni dell'art. 93, comma 7 del Codice:
- f. impegno di un fideiussore a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria definitiva per il mancato o inesatto adempimento del contratto. L'impegno deve essere prodotto anche in caso di costituzione di cauzione provvisoria in valuta;
- g. codice PASSOE rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
- h. copia del presente Capitolato, della bozza dello schema di contratto, dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, del codice etico Enpap, sottoscritti in firma digitale per accettazione dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente;
- i. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, tutta la documentazione prevista dall'articolo 89, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

ART. 6.1 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente dovrà predisporre il Documento di gara unico europeo (DGUE), in conformità al modello allegato al presente Capitolato.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto, pena l'esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

Il DGUE deve essere compilato in conformità alle linee guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché alle linee guida eventualmente adottate dall'A.N.A.C. o eventualmente alle seguenti ulteriori istruzioni.

Tutte le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, dovranno essere rese dal legale rappresentante dell'impresa, oda soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza, per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, commi 2 e 3, del Codice, come modificato dal recente d.l. 32/2019 (ovvero del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di selezione pubblica e comunque fino alla presentazione dell'offerta, qualora non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata).

Dovranno essere indicati i dati identificativi di tutti i soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 suddetto, oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione delle offerte.

Si richiama al riguardo il Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. dell'8 novembre 2017, pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

Si precisa inoltre che:

-in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di invito alla presente procedura di selezione e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice dovranno essere rese anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell'anno antecedente la data di invito alla presente procedura di selezione e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente;

-nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, del Codice devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

I reati di cui al comma 1 dell'art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 del Codice, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011.

Nel DGUE, parte III, il legale rappresentante dell'impresa concorrente, o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza, dovrà rendere le dichiarazioni ivi indicate e riferite a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, come sopra individuati, con l'indicazione del nominativo e dei dati identificativi dei singoli soggetti.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 del Codice, sulla base delle indicazioni rese nelle Linee Guida dell'A.N.A.C.) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire all'Enpap ogni opportuna valutazione.

Unitamente al DGUE dovrà essere compilata, con le medesime modalità e da tutti i soggetti sovraindicati, la dichiarazione aggiuntiva che si intende integrativa del Documento per la certificazione del possesso dei nuovi requisiti di idoneità introdotti dalla l. n. 55 del 2019 all'art. 80, comma 5 lett. c-bis c-ter c-quater, f-bis) e f-ter).

6.2 Codice "PASSOE" rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione

Gli operatori economici invitati a partecipare alla procedura di selezione devono allegare alla documentazione amministrativa, il codice "PASSOE" rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), in ottemperanza alla Deliberazione dell'Autorità n. 111 del 20/12/2012, tramite registrazione al sistema AVCpass, da effettuarsi sul sito web dell'Autorità stessa (www.anticorruzione.it) secondo le istruzioni ivi contenute, accedendo all'apposito link del portale (servizi di accesso riservato).

Tale codice consentirà, ai sensi dell'art. 216, comma 13 del Codice, la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico in sede di selezione pubblica.

ART.7 - Offerta Tecnica

Il plico telematico relativo all'offerta tecnica, deve contenere, a pena di esclusione, una relazione dalla quale si devono evincere, in modo completo e circostanziato ed in conformità alle prescrizioni del Capitolato tecnico, le modalità di erogazione del Servizio (la "Relazione"). La Relazione, seguendo il contenuto del Capitolato, il quale individua i parametri minimi dell'erogazione del servizio, deve sostanziarsi in una proposta tecnico-organizzativa per la gestione del Servizio, idonea a consentire all'apposita Commissione giudicatrice un'attribuzione di punteggi conforme ai criteri e ai sub-criteri di cui all'art. 12 del presente Capitolato.

L'offerta tecnica deve provenire dal medesimo soggetto che sottoscrive l'istanza in gara ed essere presentata in formato elettronico (o pdf), in lingua italiana e in originale, datata e sottoscritta digitalmente all'ultima pagina. Deve, inoltre, essere corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

la Relazione dovrà essere di massimo 10 pagine di formato A4. Le pagine eccedenti non saranno considerate per l'attribuzione del punteggio tecnico.

Gli eventuali allegati (depliant, brochure, ecc.) devono seguire una numerazione progressiva. L'offerta tecnica è considerata nulla se condizionata, parziale o espressa in modo indeterminato. Inoltre, l'offerta tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla selezione pubblica, di qualsivoglia riferimento di natura diretta o indiretta all'offerta economica.

ART. 8 Offerta Economica

L'offerta economica generata dal Sistema MePA denominata "fac-simile da sistema" dovrà indicare l'importo complessivo offerto per i servizi richiesti.

Sono ammesse soltanto offerte a ribasso.

Si richiede inoltre di compilare l'Allegato 1) con l'evidenza dell'importo unitario per ciascuna prestazione.

L'offerta sarà vincolante per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

Il prezzo si intende fissato dall'appaltatore in base a calcoli di propria assoluta convenienza per cui il medesimo ne assume tutti i rischi.

L'offerta non vincola in alcun modo l'Amministrazione appaltante.

L'Amministrazione ha la facoltà di sospendere, interrompere o annullare in qualsiasi momento la selezione o di non procedere ad alcun affidamento senza che i partecipanti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

L'offerta dovrà essere unica. Non sono ammesse offerte plurime o in alternativa.

Non sono ammesse offerte parziali.

Le offerte contenenti condizioni o riserve saranno considerate nulle.

L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore munito dei poteri necessari o, in caso di raggruppamento, da tutti i legali rappresentanti o procuratori muniti dei poteri necessari.

ART. 9 - Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della mano d'opera

L'aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del Servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali della Stazione appaltante, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

L'aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l'esecuzione del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.

ART. 10 - Oneri ed obblighi dell'aggiudicatario

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
- tutte le spese di bollo e di registro inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del Servizio dal giorno della comunicazione dell'aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio della Committente non risultassero eseguiti a regola d'arte;

- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente alla Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

ART. 11 - Cauzione definitiva

L'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% del valore del contratto.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice e s.m.i., come per la garanzia provvisoria.

ART. 12 - Criteri di aggiudicazione

Il Servizio è affidato, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione, ordinati in relazione all'importanza relativa ad essi assegnata:

- Offerta tecnica (max. punti 70/100)
- Offerta economica (max. punti 30/100)

Per l'**OFFERTA TECNICA** attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti su 100 sulla base del seguente schema:

	DESCRIZIONE CRITERIO	PUNTEGGIO MAX
1	Approccio tecnico metodologico proposto per l'esecuzione dell'incarico	55
2	Esperienza professionale del gruppo di lavoro	15
	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	70

Ai fini dell'attribuzione di cui sopra verranno valutati gli aspetti di seguito riportati:

1. APPROCCIO TECNICO METODOLOGICO PROPOSTO PER L'ESECUZIONE DELL'INCARICO (punteggio massimo attribuibile 55 punti): la relazione dovrà presentare, in forma sintetica ma esauriente, tutte le informazioni necessarie a valutare l'offerta medesima.

Nell'ambito della relazione verrà in particolare valutata la rispondenza e coerenza de:

- i. organizzazione del processo
- ii. metodologie utilizzate nelle valutazioni
- iii. basi tecniche
- iv. tempi di esecuzione

per ciascuna delle linee di attività oggetto dell'appalto di seguito indicate:

CRITERIO 1: APPROCCIO TECNICO METODOLOGICO PROPOSTO E ORGANIZZAZIONE DELL'INTERVENTO				
	LINEE DI ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO	PUNTEGGIO MAX		
a)	Bilancio tecnico attuariale al 31/12/2020	25,0		
b)	Confronto tra bilancio tecnico e bilancio consuntivo (2021- 2022-2023) 3,0			
c)	Valutazioni attuariali per eventuale attribuzione maggiore rivalutazione montanti (2021-2022-2023) 5,0			
d)	Valutazioni attuariali per la determinazione della riserva dei pensionati (2021-2022-2023)			
e)	Elaborazione aggiornamento periodico ulteriori coefficienti di trasformazione (fino a 90 anni)	4,0		
f)	Valutazioni atturiali, con aggiornamento del bilancio tecnico, a corredo di ipotesi di modifica noprmativa del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza	10,0		
	TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO 1	55,0		

Il punteggio dell'offerta tecnica relativamente al criterio *sub* 1 sarà determinato applicando ai *sub* criteri di valutazione di cui sopra i seguenti parametri.

Valutazione	Peso	Note	
Inadeguato	0%	L'offerta non reca alcuna informazione, ovvero alcuna informazione comprensibile, in merito al profilo esaminato	
Parzialmente adeguato	25%	La soluzione formulata risulta appena soddisfacente o le informazioni fornite implicano caratteristiche del servizio appena accettabili	
Adeguato	50%	La soluzione formulata risulta soddisfacente o le informazioni fornite implicano caratteristiche del servizio accettabili	
Più che adeguato 75%		La soluzione formulata risulta più che soddisfacente o le informazioni fornite implicano caratteristiche del servizio che garantiscono un apprezzabile valore aggiunto	
Offimo		La soluzione formulata risponde nel migliore dei modi alle caratteristiche richieste del servizio	

La valutazione dell'offerta tecnica relativamente al criterio *sub* 1, con conseguente attribuzione del punteggio, verrà condotta con le seguenti modalità:

☐ ciascun commissario, per ciascuna offerta, attribuirà discrezionalmente ad ogni elemento di valutazione, il proprio punteggio, sulla base delle indicazione sopra riportate;

successivamente verrà calcolata la media dei punteggi attribuiti dai singoli commissari per
ogni elemento di valutazione; tale media costituirà il punteggio attribuito a ciascuna
offerta, per il relativo elemento di valutazione;

☐ il punteggio complessivo da assegnare a ciascuna offerta tecnica sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione.

Al concorrente che avrà ottenuto il valore più alto, in relazione al criterio *sub* 1, verrà attribuito il punteggio massimo di 55 e agli altri soggetti il valore ottenuto verrà riprorozionato sulla base del valore ottenuto dal miglior concorrente e moltiplicato per il punteggio massimo di 55.

Esempio:

Il concorrente 1 totalizza un valore di 30 e il concorrente 2 un valore di 40.

Al concorrente 2 verrà attribuito il punteggio massimo di 55 punti.

Al concorrente 1 il punteggio pari a: $55 \times 30/40 = 41,25$.

2. ESPERIENZA PROFESSIONALE DEL GRUPPO DI LAVORO (punteggio massimo attribuibile 15 punti)

Oltre il professionista partecipante alla selezione, il gruppo di lavoro potrà essere composto da un massimo di due ulteriori professionisti per i quali è richiesta un'esperienza individuale almeno decennale nella fornitura di assistenza professionale tecnico-attuariale in favore di Casse ed Enti previdenziali o Fondi pensione.

Il gruppo di lavoro sarà valutato considerando l'esperienza degli eventuali ulteriori componenti del gruppo di lavoro dedicato, in termini di numero complessivo di anni di consulenza tecnico attuariale in favore di Casse/Enti previdenziali, Fondi pensione, Investitori istituzionali, quale somma del numero di anni di esperienza di ciascuno dei componenti il gruppo di lavoro. Laddove non fossero previsti professionisti aggiuntivi il punteggio sarà pari a zero.

Il punteggio attribuito alle offerte relativamente al criterio sub 2 sarà calcolato tramite un'interpolazione lineare.

Vai = Ra/Rmax

dove:

Vai = Coefficiente attribuito rispetto al requisito 2 (esperienza professionale), variabile tra 0 e 1

Ra = Gli anni complessivi di esperienza del concorrente da valutare.

Rmax = Valore dell'offerta migliore in termini di complessivi anni di esperienza.

I coefficienti così determinati saranno moltiplicati per il punteggio da attribuire.

Per l'**OFFERTA ECONOMICA** (max. 30/100), i punti sono attribuiti sulla base della seguente formula:

Punteggio offerta economica = (Q minima / Qx) * max. punti dove Q minima è l'offerta economica per importo più basso Qx è l'offerta in esame.

Fermo restando che la valutazione dell'offerta economica sarà effettuata sull'importo complessivamente offerto rispetto alla base d'asta, l'offerta medesima dovrà essere comunque espressa indicando analiticamente il corrispettivo per ciascuna delle attività richieste di cui

all'articolo 1, dalla lettera a) alla lettera g), e indicando altresì il corrispettivo unitario per le attività ricorrenti, utilizzando lo schema di offerta economica allegato al presente Capitolato.

Il punteggio finale valevole ai fini dell'aggiudicazione provvisoria sarà uguale alla sommatoria del punteggio attribuito complessivamente all'Offerta Tecnica con quello complessivamente attribuito all'Offerta Economica.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più vicino a cento sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i suddetti criteri.

Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano conseguito la parità del punteggio complessivo come sopra determinato, ma con disparità del punteggio attribuito all'Offerta Tecnica ed all'Offerta Economica complessiva, risulterà aggiudicataria la concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto nell'Offerta Tecnica.

In caso di parità del punteggio attribuito sia all'Offerta Tecnica e sia all'Offerta Economica, si procederà alla richiesta di migliorie sulla Offerta Economica. Nel caso tale situazione perduri anche in seguito a tale miglioria e/o nel caso in cui nessun concorrente voglia migliorare l'Offerta Economica, si procederà a sorteggio.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del Servizio nell'ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute adeguate le offerte pervenute.

L'Ente procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, sempre che sia ritenuta congrua e, conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.

ART. 13 - Coordinamento e gestione

La Stazione appaltante farà riferimento al/la responsabile indicato/a nell'offerta tecnica per la soluzione di tutti gli aspetti organizzativi connessi alla gestione del contratto.

Per tutte le comunicazioni tra le parti viene privilegiata la PEC - posta elettronica certificata, anche senza il vincolo della firma digitale, purché destinatario e mittente rientrino tra il personale della stazione appaltante ed il/la responsabile dell'aggiudicatario.

Deve essere utilizzato obbligatoriamente il documento cartaceo esclusivamente per fatture (fermo restando gli obblighi di fatturazione elettronica come da legge), applicazione di penali, controversie e risoluzioni anticipate del contratto.

ART. 14 - Subappalto e subcontratto

L'operatore economico indica, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle parti del servizio che intende subappaltare l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto. Gli operatori economici indicano, in ogni caso,nell'apposita sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltare. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, l'ENPAP provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

ART. 15 - Fatturazione e modalità di effettuazione dei pagamenti

All'esecuzione di ogni attività prestata di cui all'articolo 1, lettera da a) a g), l'ENPAP procederà al pagamento dell'importo corrispondente all'attività prestata dichiarato nell'offerta economica entro 30 giorni dalla consegna della documentazione relativa e previa emissione della corrispondente fattura elettronica.

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, attinente l'obbligo di fatturazione elettronica per le Pubbliche Amministrazioni, l'ENPAP può accettare e liquidare solo fatture originate attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito dall'Agenzia delle Entrate. Il codice ufficio dell'ENPAP, attivo e consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it), è il seguente: 218EIM - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi - Ufficio

Contabilità e Bilancio. Le fatture dovranno essere intestate a: ENPAP - Funzione Amministrazione

Via Andrea Cesalpino n. 1 - 00161 ROMA Codice Fiscale 05410091002 con l'indicazione del codice identificativo della presente gara -8743197A67.

In applicazione dell'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, tutte le fatture elettroniche inviate all'ENPAP, attraverso il Sistema di Interscambio, dovranno obbligatoriamente essere assoggettate a esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti). Ne consegue che l'Ente effettuerà il pagamento del corrispettivo al netto dell'iva indicata in fattura e verserà l'imposta direttamente all'Erario.

L'ENPAP procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva, assicurativa e fiscale dell'aggiudicatario, nonché della regolare esecuzione della prestazione, fermo quanto disposto ai seguenti paragrafi. Qualora siano contestate inadempienze, l'ENPAP, ferma l'applicazione delle eventuali penali, può sospendere i pagamenti fino a che l'aggiudicatario non sia in regola con gli obblighi contrattuali.

In ordine alla modalità e alla tracciabilità dei pagamenti si applica l'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..

L'ENPAP effettuerà i pagamenti esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni transazione riporterà il codice identificativo della presente gara.

Tali versamenti saranno effettuati su uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi dall'aggiudicatario presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A. ed i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine, l'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'aggiudicatario si impegna altresì a comunicare alla stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del/i suddetto/i conto/i corrente/i e/o con strumenti inidonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del contratto. Con il prezzo offerto l'aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

ART. 16 - Penalità e risoluzione del contratto

Fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, il mancato o non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente capitolato e nell'offerta tecnica comporta l'applicazione da parte dell'ENPAP di una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni modifica o giorno solare di ritardo rispetto al termine previsto nel cronoprogramma ricevuto ed accettato dall'Ente.

Qualora l'importo complessivo delle penali superi il limite massimo del 10% del corrispettivo stabilito per l'incarico, l'Ente avrà la facoltà di revocare di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'affidamento del servizio.

L'ENPAP provvederà a contestare per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o PEC, l'inadempimento all'aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 10 giorni consecutivi dalla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'aggiudicatario.

Si prescinde dall'applicazione delle penali nel caso di forza maggiore tempestivamente comunicato dall'aggiudicatario nonché in tutti i casi in cui è stata concessa dalla stazione appaltante specifica autorizzazione scritta alla variazione. In caso di applicazione delle penali, la stazione appaltante ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all'aggiudicatario in relazione al presente contratto ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzione definitiva.

Il contratto potrà essere risolto dall'Ente, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, per negligenza e/o inadempienza agli obblighi stabiliti e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate all'aggiudicatario. In tali casi, la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro il termine di giorni 15, trascorso il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno all'aggiudicatario.

La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva da parte della stazione appaltante a titolo di penale e di copertura dei costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento, nonché la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, e fatto salvo l'eventuale ulteriore risarcimento del danno.

ART. 17 - Recesso

L'ENPAP si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza che a fronte di tale recesso possa essere richiesto risarcimento o indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- 1. cessione, da parte dell'Impresa, dell'azienda o del ramo di azienda o cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle prestazioni cui la Società è obbligata;
- 2. fusione per incorporazione della Società con altra Società;
- 3. modifica della ripartizione della proprietà o della disponibilità del capitale sociale della Società che riguardi una frazione del capitale stesso pari o superiore al 50% o che, comunque, possa consentire un mutamento in ordine al controllo della Società medesima;
- 4. sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p. di un rappresentante della Società per delitti relativi alla gestione d'impresa che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e sulla moralità della stessa Società o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine;
- comunicazioni negative, da parte della Prefettura competente, riguardanti la Società e/o rappresentanti del Consiglio d'Amministrazione nonché dell'Amministratore Unico o del legale rappresentante, ai sensi del D.L. 490/94 e successive modifiche e/o integrazioni;
- 6. fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria e messa in liquidazione della Società;
- 7. gravi irregolarità relative agli obblighi di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti.

Le suddette ipotesi si intendono quale giusta causa di revoca dell'incarico ai sensi dell'art. 2409 c.c.. La società dovrà informare l'ENPAP, a mezzo raccomandata A.R. o PEC, del verificarsi di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti entro 10 gg. dalla data dell'evento. L'ENPAP potrà esercitare la facoltà di recesso dandone comunicazione alla Società mediante raccomandata A.R. o PEC da inviarsi entro 90 gg. dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente o dalla data di conoscenza di fatto.

Il recesso avrà effetto dalla data del ricevimento da parte della Società della relativa informazione.

Fermo restando quanto sopra, decorsi i primi dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto, l'Ente si riserva la facoltà di recedere dallo stesso, con comunicazione da inviarsi, a partire dal decimo mese, con almeno 60 giorni di preavviso, mediante PEC. Resta inteso che in questi casi di recesso da parte dell'Ente, la Società Aggiudicataria non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento e/o indennizzo di alcun tipo, e si procederà esclusivamente al pagamento di quella porzione di Servizio svolta fino al momento dell'efficacia della comunicazione di recesso da parte dell'Ente.

ART. 18 - Variazioni in aumento del servizio

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessaria una variazione in aumento del servizio richiesto, l'aggiudicatario è obbligato ad eseguire la richiesta di variazione alle

stesse condizioni del contratto. Tali variazioni, di natura sia quantitativa che qualitativa, potranno essere richieste per un valore che non potrà superare un quinto dell'importo contrattuale.

L'aggiudicatario riconosce che le variazioni derivanti dalle condizioni di mercato possono indurre a un rialzo dei costi e dichiara, pertanto, di assumere il rischio relativo. Resta, pertanto, esclusa l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 degli artt. 1467 e 1664 c.c. .

ART. 19 - Proprietà, disponibilità del materiale e diritto di riproduzione

I materiali prodotti, le forniture, i marchi e i relativi diritti patrimoniali di sfruttamento ecc., realizzati in virtù del presente appalto, sono di proprietà esclusiva dell'ENPAP. L'aggiudicatario si impegna a consegnare tutti i materiali inerenti le attività in oggetto e comunque funzionali a queste, nei formati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice, rendendoli comunque disponibili per un periodo di venti anni.

L'aggiudicatario non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, documenti, prodotti, dati e informazioni relativi alle attività oggetto di contratto o utilizzare gli stessi, in misura anche parziale, senza il preventivo assenso scritto del legale rappresentante dell'Amministrazione aggiudicatrice.

ART, 20 - Diritto d'autore

Con l'aggiudicazione della gara, l'ENPAP acquisisce la proprietà piena ed esclusiva delle opere eventualmente realizzate da parte dell'aggiudicatario nel corso dello svolgimento del servizio.

ART. 21 - Modello organizzativo e Codice Etico

L'operatore economico aggiudicatario dichiara di prendere atto che ENPAP ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e di avere preso visione del "Codice Etico" adottato dall'ENPAP e pubblicato sul sito www.enpap.it, e di impegnarsi a svolgere la propria attività secondo modalità idonee a evitare di porre in essere alcun atto, omissione o dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato D.Lgs. n. 231/2001 o del Codice Etico Enpap, consapevole che eventuali violazioni comporteranno la risoluzione ipso iure del presente incarico, fatto salvo il diritto di risarcimento del danno.

ART. 22 - Riservatezza, trattamento dati e conflitti di interesse

I dati e gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e dell'individuazione dell'aggiudicatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

Qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico dell'Ente di cui l'aggiudicatario o il suo personale, venisse in qualunque modo a conoscenza, dovrà essere considerato riservato e, come tale, trattato a termini di legge e non potrà essere comunicato a terzi neanche parzialmente, fatte salve notizie o informazioni che siano o divengano di dominio pubblico o che siano state già legittimamente portate a conoscenza dell'aggiudicatario da terzi, chiedendo, comunque, in tale ultimo caso, autorizzazione all'Ente. L'aggiudicatario, dunque, si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nonché sui risultati delle attività. L'aggiudicatario si impegna inoltre ad attivare idonee procedure per la rilevazione, gestione, comunicazione e risoluzione di eventuali conflitti di interesse nella prestazione del servizio in favore dell'Ente rispetto ad altre attività e/o servizi resi dall'aggiudicatario ad altri soggetti nel medesimo settore.

ART. 23 - Spese contrattuali - registrazione

La stipulazione del contratto avviene in forma di scrittura privata tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario entro il termine comunicato dalla stazione stessa. Il contratto è registrabile in caso d'uso, trattandosi di prestazioni rientranti nel campo di applicazione dell'I.V.A..

Sono, inoltre, a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva e le polizze assicurative, le imposte, le tasse e ogni altra spesa, nessuna eccettuata o esclusa.

ART. 24 - Responsabilità

L'aggiudicatario assume a proprio ed esclusivo carico la più completa e assoluta responsabilità sia in sede civile, che penale per sinistri e danni causati dal proprio personale a dipendenti o beni dell'Ente, nonché a terzi e/o cose di terzi in genere, sollevando espressamente e tenendo indenne l'Ente da ogni responsabilità ed onere al riguardo.

L'aggiudicatario è tenuto a segnalare al committente tutti gli eventi dannosi a persone e/o cose verificatisi in dipendenza o in occasione dell'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario si impegna ad adempiere con diligenza specifica di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., a tutte le obbligazioni richieste e assume, a proprio carico, tutti gli oneri e i rischi, sia connessi ad eventuali danni a persone o cose, sia connessi ai danni causati da virus informatici. Nessun ulteriore onere o responsabilità potrà, dunque, derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

ART. 25 - Cessione del contratto e del credito

È fatto espresso divieto all'aggiudicatario di cedere, anche solo parzialmente, il presente contratto e/o i crediti da esso nascenti a terzi, a pena di nullità.

ART. 26 - Controversie

Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'appalto, risponde direttamente ed esclusivamente l'aggiudicatario. Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, ove la stazione appaltante sia attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Roma, con espressa rinuncia alla clausola arbitrale e/o di ogni altro foro alternativo e/o concorrente.

ART. 27 - Clausola finale

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e nel bando.

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente lettera di invito e nel capitolato di gara, si applicano gli articoli del D.Lgs. n. 50/2016 e quelli del Codice Civile in quanto applicabili.

ART. 28 - Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Davide Ricciardella, Direttore Servizi agli Iscritti presso ENPAP.

Roma, 12 maggio 2021

Il Responsabile del Procedimento